

Viste:

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, "Legge per la montagna";
- la Legge 3 agosto 2009, n. 117, "Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione";
- la L.R. 27 ottobre 2009, n. 17 "Misure per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna";

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/2004, che recita:

"5. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b);
- b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale."

Richiamata la propria deliberazione del 6 settembre 2004, n. 1734, "Individuazione delle zone montane dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, L.R. 2/2004";

Preso atto:

- che i detti comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello risultano essere interamente delimitati ai sensi delle norme di cui alla Legge 991/1952;
- che gli stessi comuni sono attualmente membri della Comunità montana Alta Valmarecchia e che i rispettivi territori sono totalmente ricompresi nell'ambito territoriale di detta Comunità montana;

Considerata la sostanziale analogia tra la situazione territoriale, e in particolare geo-morfologica e socio-economica, dei comuni in argomento con quella propria dei comuni ricompresi nelle zone montane individuate con la richiamata propria deliberazione n. 1734/2004;

Ritenuto di valutare l'opportunità dell'estensione della definizione di zona montana, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/2004, ai territori dei detti comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;

Dato atto, nel merito, della perdurante sussistenza delle condizioni che hanno a suo tempo motivato le determinazioni adottate con la più volte richiamata propria deliberazione n. 1734/2004, che di seguito si richiamano;

Considerato in particolare che, in conseguenza della perdurante giacenza presso i due rami del Parlamento di appositi, e però difformi, progetti di legge tesi a innovare la normativa quadro in materia di sviluppo delle zone montane e nelle more della loro approvazione, non si è reso ancora disponibile un nuovo quadro di riferimento certo, sulla base del quale poter operare ai fini dell'individuazione di criteri condivisi per l'individuazione e definizione delle zone montane ai sensi del citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/2004;

Dato atto che la mancata approvazione e vigenza dell'atteso nuovo quadro normativo nazionale rende nei fatti difficilmente operabile la rideterminazione, sulla base di opportuni criteri, delle zone montane ai sensi del più volte citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/2004;

Ritenuto, per l'analogia evidenziata tra i territori dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello e i territori dei comuni già individuati come zone montane con la più volte citata propria deliberazione n. 1734/2004, che le valutazioni a suo tempo effettuate ai fini della verifica del possesso di caratteri di montanità da parte dei comuni inseriti nell'elenco riportato al punto 1. del dispositivo della stessa propria deliberazione n. 1734/2004 possano essere effettivamente estese anche ai suddetti comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;

Ritenuto pertanto di provvedere ai fini dell'integrazione della delimitazione dei territori individuati come zone montane ai sensi del citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, avendo ora a riferimento anche i territori dei detti comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente "indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto dell'allegato parere;

Su proposta dell'Assessore Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione, Giancarlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di definire, in via provvisoria, quali zone montane, nelle more di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, "Legge per la montagna", ad integrazione delle zone montane elencate al punto 1. del dispositivo della propria deliberazione del 6 settembre 2004, n. 1734, "Individuazione delle zone montane dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, L.R. 2/2004", gli interi territori appartenenti ai seguenti comuni, situati in provincia di Rimini: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;
2. di integrare pertanto l'elenco riportato al punto 1. del dispositivo della propria deliberazione n. 1734/2004, con riferimento agli interi territori appartenenti ai seguenti comuni, situati in provincia di Rimini: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.